



Berna, 27 giugno 2011

N. 323.0.4.2011

Circolare

D. 30

Entrata in vigore dell'accordo multilaterale di libero scambio AELS-Perù e dell'accordo agricolo bilaterale Svizzera-Perù in data 1° luglio 2011

1 Aliquote preferenziali all'importazione

Con l'entrata in vigore dell'accordo, il Perù perde lo statuto di Paese in via di sviluppo beneficiante del trattamento preferenziale. Le aliquote preferenziali saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

2 Disposizioni in materia di origine

Le disposizioni si attengono a quelle degli accordi di libero scambio con altri Stati americani (p. es. Messico e Cile).

2.1 Principio

2.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio AELS-Perù

Ambito d'applicazione territoriale:

- Paesi dell'AELS
- Perù

Campo d'applicazione:

- merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, esclusi pochi prodotti agricoli contenuti in questi capitoli;
- prodotti agricoli trasformati;
- pesci e altri prodotti del mare.

2.1.2 Accordo bilaterale Svizzera-Perù

L'accordo concerne determinati prodotti agricoli di base dei capitoli 1-24 e alcuni prodotti agricoli di base dei capitoli 25-97, esclusi i prodotti agricoli trasformati, i pesci e altri prodotti del mare. Esso riguarda anche le concessioni accordate reciprocamente.

2.2 Regole d'origine e della lista

Le regole d'origine sono simili a quelle degli accordi di libero scambio con altri Stati americani. Per contro, le regole della lista sono state formulate in generale in modo più liberale.

2.2.1 Drawback

L'accordo non prevede alcun divieto di drawback.

2.2.2 Cumulo

Nel quadro dell'accordo AELS-Perù il cumulo si applica soltanto alle merci originarie dei Paesi dell'AELS e del Perù, mentre nell'ambito dell'accordo agricolo Svizzera-Perù esso è limitato alle merci originarie dei due Paesi. Il cumulo con merci originarie di altri Paesi non è ammesso.

2.2.3 Trasporto diretto

La regola del trasporto diretto deve essere osservata. Gli invii possono tuttavia essere suddivisi nei Paesi terzi.

2.3 Prove dell'origine

Sono considerate prove dell'origine valide il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 (modulo con versione inglese) per gli invii di qualsiasi valore e la dichiarazione d'origine per gli invii di un valore complessivo non superiore a 6000 euro (in caso di fatturazione in euro) o 8500 dollari (in caso di fatturazione in dollari). Se un invio destinato alla Svizzera è stato fatturato in un'altra valuta, occorre effettuare la conversione in franchi svizzeri; l'importo non deve superare né 6000 euro né 8500 dollari. Si applica il corso del cambio del giorno in cui subentra l'obbligo di pagare il dazio.

Il tenore della dichiarazione d'origine è indicato sul [sito dell'AELS](#). L'EUR.1 e la dichiarazione d'origine devono essere riempiti o compilati in inglese o spagnolo.

Il Ministero del commercio esterno e del turismo peruviano (Ministero de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]) si occupa del rilascio dei CCM e della verifica delle prove dell'origine.

Aggiunta per 01.05.2015:

Esportazione dalla Svizzera: modulo CCM in quattro lingue, da compilare in inglese oppure spagnolo.

Importazione in Svizzera: modulo CCM in quattro lingue compilato in inglese oppure spagnolo.

2.4 Esportatori autorizzati

Le autorizzazioni esistenti sono valide anche nell'ambito di questo accordo.

2.5 Valore limite

Il valore limite per la rinuncia alla prova dell'origine per piccoli invii da privati a privati corrisponde a 900 franchi (analogamente ad altri accordi di libero scambio).

3 Smantellamento dei dazi all'importazione in Perù

L'accordo è asimmetrico. I Paesi dell'AELS, risp. la Svizzera, riducono in una sola fase i loro dazi e tributi con l'entrata in vigore dell'accordo.

Lo smantellamento in dettaglio:

[capitoli 25-97](#)

[prodotti agricoli trasformati](#) (appendice 2 dell'allegato III)

[prodotti agricoli di base](#) (allegato I dell'accordo bilaterale)

4 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che al momento dell'entrata in vigore dell'accordo si trovano in transito o presso una delle parti contraenti per l'immagazzinamento temporaneo, sotto sorveglianza doganale, in un deposito franco doganale o in una zona franca possono tuttavia beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale. A tal fine, entro quattro mesi da questa data occorre presentare all'autorità doganale del Paese d'importazione una prova dell'origine allestita a posteriori dall'esportatore dopo l'entrata in vigore dell'accordo nonché la documentazione comprovante il trasporto diretto.

5 Assistenza amministrativa

L'allegato VI dell'accordo prevede l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Il contenuto del testo è analogo a quello del Protocollo aggiuntivo e di altri accordi di assistenza amministrativa analoghi (Svizzera-Comunità Europea, Convenzione AELS, AELS-Croazia, AELS-Turchia e AELS-SACU).

6 Documenti

L'accordo di libero scambio, comprese le regole della lista, è pubblicato (solo in inglese) nel D. 30 al seguente link:

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/it/dokumente/verfahren-betrieb/grundlagen-und-wirtschaftsmassnahmen/r-30.pdf.download.pdf/R-30_I.pdf

Gli altri documenti disponibili in Internet saranno aggiornati.

L'accordo integrale è disponibile (in inglese e spagnolo) sul sito del segretariato dell'AELS:

<http://secretariat.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/peru.aspx>
